



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca
Segreteria del Consiglio Comunale

Viareggio 24 aprile 2017

Ai Componenti della Commissione

Al sig. Sindaco Giorgio Del Ghingaro

All'Assessore alle Società Partecipate Dott.ssa Laura Servetti

Al Segretario Generale dott. Fabrizio Petruzzi

Al Curatore Fallimentare dott. Donato Bellomo

Al Presidente della Soc. I CARE dott. Moreno Pagnini

e. pc. Ai Capigruppo

SEDE


COMMISSIONE VIGILANZA E CONTROLLO SULLA SOCIETA' VIAREGGIO PATRIMONIO SRL.

Visto il parere espresso dal Segretario in data 18.4.2017 di legittimità di convocazione della commissione (allegato alla presente nota), aggiorno i lavori della Commissione già convocata in data 11.04.2017 al giorno 27.04.2017 alle ore 09.30 mantenendo lo stesso Ordine del giorno sotto indicato:

- Aggiornamenti del Curatore Fallimentare dott. Bellomo sulla situazione della Società Viareggio Patrimonio.
- Informativa circa la sentenza riguardante avvisi di accertamento ICI emessi Viareggio Patrimonio ed il ruolo di I CARE. Audizioni dei soggetti convocati circa le azioni da intraprendere.
- Tutti gli atti di approfondimento di ogni singolo servizio assegnato alla nuova Società I CARE.

Distinti saluti.

la Presidente della Commissione
Annunziata Paoletti



Comune di Viareggio
Provincia di Lucca
Ufficio del Segretario Generale

PACIO
Preg.ma Sig.ra
Dott. ssa Annamaria Pacilio
Presidente Commissione Consiliare di
vigilanza e controllo sulla società Viareggio
Patrimonio S.r.l.

e p.c. Preg.ma Sig.ra
Avv. Paola Gifuni
Presidente Consiglio Comunale

c/o Segreteria Consiglio Comunale
Sede

Viareggio, martedì 18 aprile 2017

Oggetto: Riscontro a nota del 11.04.2017 n. 25434 del 11.04.2017.

In relazione alla nota indicata in oggetto, si rende di seguito il richiesto parere.

Poiché la legittimità concerne la conformità alla normativa di atti amministrativi, tra questi è senz'altro da annoverare anche l'atto con il quale viene disposta la convocazione di una commissione consiliare.

Per quanto sopra, una volta che la convocazione sia stata disposta nelle forme e tempi previsti dalla normativa comunale (che privilegia la forma di trasmissione a mezzo posta elettronica) sia stata sottoscritta dal soggetto abilitato a disporre la convocazione e siano indicati il luogo ed i tempi della riunione, gli argomenti o gli atti da sottoporre alla discussione e/o, eventualmente, alla approvazione, mi sembra di poter dire che siano stati rispettati i requisiti per affermare che la convocazione - *rectius*: l'atto di convocazione - è legittimo.

Cosa diversa, invece, è il riferirsi alla conformità alla legge circa il mantenimento della Commissione da Lei presieduta.


Come ebbi modo di comunicare alla Presidente del Consiglio Comunale con nota del 16.01.2017 (che ad ogni buon conto allego in copia) mi ero permesso, in detta sede, di segnalare che per effetto della sottoposizione a fallimento della Viareggio Patrimonio S.r.l., era venuto meno il fine precipuo della Commissione Consiliare sopra indicata, atteso che tra le competenze della stessa rientra *"la valutazione in ordine all'andamento della società (...) in occasione della presentazione del programma operativo annuale"* come pure il suggerimento *"al Consiglio di Amministrazione della società di approfondimenti ed analisi di questioni ritenute strategiche"*.

E' di tutta evidenza che l'orizzonte operativo e funzionale della Viareggio Patrimonio S.r.l. in fallimento mal si concilia con programmi strategici di attività che postulano un'ordinaria conduzione aziendale.

Inoltre, ad oggi, gli organi societari (CDA e Assemblea) sono sostituiti nell'amministrazione della società dai soggetti ed organismi propri della procedura fallimentare: Giudice Delegato, Curatela, Assemblea dei creditori, per realizzare le finalità che la Legge fallimentare attribuisce loro.

Stante quanto sopra, mi sembra dunque che la questione possa essere affrontata in termini di ragionevolezza o meno della decisione di mantenere operativa la Commissione in parola.

Tale principio di ragionevolezza deriva principalmente da quelli costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e può essere declinato secondo plurimi significati: da quello, minimale, di assenza, nella decisione amministrativa, di contrasti con il senso comune, alla necessità di adeguare l'azione amministrativa a canoni di razionalità tali da evitare alla stessa censure di illogicità, incoerenza o



Comune di Viareggio
Provincia di Lucca
Ufficio del Segretario Generale

incongruenza.

Pertanto, pur nella "teorica" necessità di rispettare i canoni sopra indicati, spetterà sempre e comunque al Consiglio Comunale valutarne la loro sussistenza nella decisione, da assumere con specifico provvedimento deliberativo, di conservare o meno l'esistenza di una sua articolazione interna dedicata ad una società partecipata interamente dal Comune, anche in applicazione della disposizione legislativa, dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato "Riduzione degli organismi collegiali", di cui si riporta il testo integrale:

Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Sperando di aver fornito il supporto richiesto porgo i miei più cordiali saluti, rimando a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Il Segretario Generale

Fabrizio Petrucci